



Comune di Crosia
87060 - (Prov. di Cosenza)

UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 3751

OGGETTO: Cancellazione anagrafica per irreperibilità.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Richiamato gli artt. 11 e 15 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

Visti gli atti d'Ufficio dai quali risulta che la persona sottoindicata si trova nella condizione di irreperibilità, dopo i ripetuti accertamenti eseguiti dal locale Ufficio di Polizia Municipale, opportunamente intervallati nell'arco degli ultimi dodici mesi;

Preso atto che la nuova dimora delle persone interessate è totalmente sconosciuta;

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 07.12.2018, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90;

DISPONE

la cancellazione, per irreperibilità, dai registri della popolazione di questo Comune, con decorrenza dalla data odierna, della persona di cui al seguente prospetto:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Ultimo indirizzo conosciuto
Allevato Rosa	Calopezzati - 09.04.1961	Via Belgio n. 6 P.1


che copia del presente provvedimento:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 20 giorni, ai sensi dell'art. 143 del C.P.C. e nel sito istituzionale di questo Comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della provincia di Cosenza, all'A.S.P. di Rossano, alla Questura di Cosenza e agli Uffici comunali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Sig Prefetto della provincia di Cosenza, entro 30 giorni dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale, oppure al T.A.R. Calabria di Catanzaro, nei termini e nei modi di legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, oppure, qualora si ritenga lesa in un diritto soggettivo, al Tribunale di Rossano nei termini e nei modi di cui al C.P.C..

Che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di Anagrafe.

Crosia, li 14.02.2019



Ufficiale d'Anagrafe
Mario Santoro